



CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 9

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dell'adunanza del 15 aprile 2019



OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione del piano finanziario 2019 e determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2019.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile (15/4/2019) nella sala consiliare, dietro inviti diramati a norma di legge in data 28 marzo 2019, prot. n. 29600 e in data 10 aprile 2019, prot. n. 32968 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, per le ore 9:00.

Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 10.27 ca., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell'appello di seduta il Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO NON è presente e si registra la presenza degli Assessori: DI NARDO, PASTORE e dei sotto elencati:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Ambrogio Marco		si	17	Falcone Fabio	si	
2	Apicella Annalisa	si		18	Gervasi Luca	si	
3	Bruno Davide		si	19	Granata Vincenzo	si	
4	Cairo Gaetano	si		20	Guccione Carlo	si	
5	Caputo Pierluigi	si		21	Lo Gullo Massimo		si
6	Cassano Francesca	si		22	Malizia Francesca		si
7	Chiappetta Piercarlo	si		23	Mauro Alessandra	si	
8	Cipparrone Giovanni	si		24	Morcavallo Enrico	si	
9	Cito Francesco	si		25	Morrone Luca		si
10	Covelli Damiano Cosimo	si		26	Rende Biancamaria	si	
11	Del Giudice Sergio		si	27	Ruffolo Antonio		si
12	De Marco Maria Teresa		si	28	Rugiero Anna	si	
13	De Rosa Alessandra	si		29	Salerno Carmelo	si	
14	D'Ippolito Giuseppe	si		30	Sconosciuto Pasquale	si	
15	Fabiano Anna	si		31	Spadafora Francesco	si	
16	Falbo Andrea	si		32	Spadafora Gisberto	si	
<i>Tot.</i>		<i>12</i>	<i>4</i>	<i>Tot.</i>		<i>12</i>	<i>4</i>

Pertanto, all'appello risultano presenti i suddetti n. 24 Consiglieri.

Al momento della seduta hanno comunicato la giustificazione della propria assenza i consiglieri: Bruno, Lo Gullo e Ruffolo.

Nel corso della seduta entrano in aula, in ordine cronologico, il consigliere Ambrogio, il Sindaco, gli assessori: De Cicco, Caruso e Succurro e il consigliere Morrone.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione del piano finanziario 2019 e determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2019.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

...in prosieguo della seduta del 15 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio, a seguito della discussione unitaria, di cui si è dato atto nella precedente deliberazione n. 6, ricorda che al quinto punto dell'OdG dell'odierna seduta è iscritto l'argomento avente per oggetto: *“Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione del piano finanziario 2019 e determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2019”*. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta sottoscritta dal direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio, Dott. Giuseppe NARDI, recante in calce il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUOEL n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (l. di stabilità 2014)», ai commi da 639 a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC), che a sua volta risulta composta dall'imposta municipale propria IMU, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utente;
- il comma 650 dell'art. 1 della citata legge dispone che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della l. n. 147 del 2013;
- l'art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999, specifica che la tariffa è «composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione»;
- il suddetto D.P.R. individua, altresì, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;
- l'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013e s.m.i. prevedeva l'obbligo, dal 2018, di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- con atto consiliare n. 45 del 29 settembre 2014, l'Amministrazione comunale ha deliberato il Regolamento per la disciplina della componente TASSA SUI RIFIUTI (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO CHE:

- per la TARI le tariffe sono definite sulla base delle risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale;
- l'art. 1, comma 683, della citata l. n. 147 del 2013 dispone che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al suddetto piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il servizio integrato di igiene urbana viene attualmente effettuato dalla Società Ecologia Oggi S.p.a., affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

VISTO il «PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019», redatto dal Settore Ambiente dell'Ente, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che consente di assicurare un elevato livello del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

- tale piano finanziario determina il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 in Euro **13.465.376,65** ;
 - pertanto, ai fini della determinazione del complessivo gettito da acquisire attraverso la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 il valore di riferimento deriva dal suddetto piano finanziario, tenendo conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
 - sulla base dei dati ivi rappresentati e delle risultanze del sopraccitato piano finanziario, si garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio per la TARI 2019, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- VISTO** l'art. 1, comma 654-*bis* della predetta legge, per come inserito dall'art. 7, comma 9, del decreto legge 19.6.2015, n. 78, il quale prevede che: *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”* e dato atto che, allo stato, non risultano crediti inesigibili di tal fatta;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui cittadini che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale e che versano in condizioni di grave disagio economico e sociale, nonché portatori di handicap, si ritiene opportuno mantenere, anche per l'anno 2019, una specifica agevolazione tariffaria, da applicarsi alla parte fissa e variabile ovvero solo alla parte variabile della tariffa, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente e secondo i seguenti criteri:
 - a) le agevolazioni sono strettamente legate alla presentazione del modello ISEE attestato da un CAAF ovvero dall'INPS o da altro soggetto abilitato a norma di legge;
 - b) gli aventi diritto sono tenuti ad inoltrare istanza su apposito modello predisposto dal Comune di Cosenza, Settore Tributi, da produrre al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine previsto dal vigente Regolamento in materia di Tari;
 - c) il modello ISEE deve riportare la situazione economica dell'anno solare precedente alla presentazione dell'istanza, ovvero aggiornata, qualora siano intervenuti mutamenti significativi delle proprie condizioni economiche-familiari;
 - d) l'esenzione/agevolazione è prevista solo per i locali ad uso abitativo secondo i seguenti criteri:
 - esenzione totale (parte fissa e variabile della tariffa) per un valore ISEE fino a € 6.000,00;
 - esenzione del 100% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa, per un valore ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00;
 - esenzione del 50% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore ISEE da € 8.001,00 ad € 10.000,00.
- al fine di attutire il carico impositivo del tributo su tutte le categorie di utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare una riduzione del 10% sulla tariffa sia di parte Fissa che di Parte Variabile;
- al fine di attutire il carico impositivo delle categorie 22-23-24-27 delle utenze non domestiche, particolarmente colpite dall'applicazione dei coefficienti stabiliti per Legge, si ritiene opportuno applicare una riduzione pari all'80% della sola tariffa di Parte Variabile;
- al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui nuclei familiari con all'interno soggetti diversamente abili con un'invalideria riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3, è concessa una agevolazione tariffaria da applicarsi sulla parte fissa e sulla parte variabile pari al 30% della tariffa;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Regolamento TARI si ritiene opportuno concedere una riduzione pari al 30% della parte variabile a coloro che effettuano il compostaggio domestico con i criteri definiti nel Regolamento stesso;
- al fine di attutire il carico impositivo e favorire le politiche abitative del Centro Storico di Cosenza, così come individuato nell'allegato 1), si ritiene opportuno applicare una riduzione pari al 100% della sola tariffa di Parte Variabile di tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nel suddetto perimetro, purchè tali utenti ed i rispettivi appartenenti al medesimo nucleo

familiare, così come determinato dalle risultanze anagrafiche, rispettino tutte le prescrizioni in tema di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;

- ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 549 del 28 dicembre 1995, si ritiene inoltre opportuno prevedere una riduzione tariffaria pari al 100% da applicarsi alla parte fissa e variabile al fine di attutire il carico impositivo per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; - nel rispetto di quanto previsto dal comma 660 della legge n. 147 del 2013, sopra citata, dette agevolazioni, unitamente a quelle previste nel Regolamento, saranno finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo;

PRECISATO CHE con riferimento al punto precedente per l'anno 2019, previa apposita domanda da inoltrare - da parte degli esercenti entro il 30 (trenta) settembre 2019, saranno esonerate dal pagamento della sola parte variabile gli esercenti che rientrano nelle categorie Ronchi 13,14,15,17,18,22,24,27, la cui entrata principale si affaccia su viale Giacomo Mancini nel tratto compreso da Piazza Giacomo Mancini(esclusa) fino alla rotatoria che si interseca con via Tommaso Aceti e strade che ivi confluiscono (escluse) nonchè le attività la cui entrata principale ricada nei seguenti tratti stradali:

- 1) Via Galliano dal n.27 verso Viale Mancini;
- 2) Via Cesare Marini dal n.25 verso Viale Mancini;
- 3) Via del Tigrai dal n.8 verso Viale Mancini;
- 4) Via Neghelli dal n.15 verso viale Mancini;
- 5) Via Molinella dal n.28 e dal n.21 verso Viale Mancini;
- 6) Via Isnardi dal n.24 verso Viale Mancini;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 158/1999 e dal Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO del metodo e delle misure adottate per la determinazione della tassa sui rifiuti per le varie tipologie di utenza ed i criteri razionali scelti per la distribuzione dei costi complessivi del servizio, ai fini della copertura totale dei costi, per l'anno 2019;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i commi da 641 a 705 i quali dettano, fra l'altro, la disciplina della «tassa sui rifiuti» (TARI) definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*», e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il surriferito *parere favorevole* in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** espresso dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario, del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio Patrimonio, responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 2 del 26 gennaio 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 17 del 27/3/2017 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/3/2018;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 35/2019 del 25/03/2019 recante ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione del piano finanziario 2019 e determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2019.";

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo esame della Commissione consiliare "Bilancio" che la ha approvata, a maggioranza giusta verbale n. 30 del 12 aprile 2019.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n. 17 del 27/03/2017;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell'assemblea presenti: n. 21** (Sindaco, Ambrogio, Apicella, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, D'Ippolito, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Morrone, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora F., Spadafora G.);

- **voti favorevoli: n. 19** (Sindaco, Apicella, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cito, De Marco, De Rosa, D'Ippolito, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Morrone, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora F., Spadafora G.);

- **voti contrari: nessuno**

- **astenuti: n. 2** (Ambrogio, Cipparrone)

DELIBERA:

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, redatto dal Settore Ambiente dell'Ente, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Di prendere atto che per l'anno 2019 i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ammontano ad Euro **13.465.376,65** la cui copertura viene garantita dalle entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti (TARI), precisando che per le agevolazioni, previste nella presente deliberazione, il relativo onere, ammontante presuntivamente ad € 341.000,00, sarà iscritto in bilancio e la relativa copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, secondo quanto previsto dal comma 660 della legge n. 147 del 2013.

3. Di determinare, per l'anno 2019, le tariffe tassa rifiuti (TARI), secondo gli schemi tariffari di cui alle tabelle riportate nell'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Di prevedere, per l'anno 2019 al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui cittadini che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale e che versano in condizioni di grave disagio economico e sociale, nonché portatori di handicap, le sotto indicate agevolazioni, da applicarsi alla parte fissa e variabile ovvero solo alla parte variabile della tariffa, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente, secondo i seguenti criteri:

- a) le agevolazioni sono strettamente legate alla presentazione del modello ISEE attestato da un CAAF ovvero dall'INPS o da altro soggetto abilitato a norma di legge;
- b) gli aventi diritto sono tenuti ad inoltrare istanza su apposito modello predisposto dal Comune di Cosenza, Settore Tributi, da produrre al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine previsto dal vigente Regolamento in materia di Tari;
- c) il modello ISEE deve riportare la situazione economica dell'anno solare precedente alla presentazione dell'istanza, ovvero aggiornata, qualora siano intervenuti mutamenti significativi delle proprie condizioni economiche-familiari;
- d) l'esenzione/agevolazione è prevista solo per i locali ad uso abitativo secondo i seguenti criteri:
- esenzione totale (parte fissa e variabile della tariffa) per un valore ISEE fino a € 6.000,00;
 - esenzione del 100% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa, per un valore ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00;
 - esenzione del 50% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore ISEE da € 8.001,00 ad € 10.000,00.

5. Al fine di attutire il carico impositivo del tributo su tutte le categorie di utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare una riduzione del 10% sulla tariffa sia di parte Fissa che di Parte Variabile.

6. Al fine di attutire il carico impositivo delle categorie 22-23-24-27 delle utenze non domestiche, particolarmente colpite dall'applicazione dei coefficienti stabiliti per Legge, si ritiene opportuno applicare una riduzione pari all'80% della sola tariffa di Parte Variabile.

7. Al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui nuclei familiari con all'interno soggetti diversamente abili con un'invalità riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, è concessa una agevolazione tariffaria da applicarsi sulla parte fissa e sulla parte variabile pari al 30% della tariffa.

8. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Regolamento TARI si ritiene opportuno concedere una riduzione pari al 30% della parte variabile a coloro che effettuano il compostaggio domestico con i criteri definiti nel Regolamento stesso.

9. Al fine di attutire il carico impositivo e favorire le politiche abitative del Centro Storico di Cosenza, così come individuato nell'allegato 1), si applica una riduzione pari al 100% della sola tariffa di Parte Variabile di tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nel suddetto perimetro. I contribuenti decadranno da tale agevolazione se, a seguito di controllo della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, risultino essi stessi o i componenti del proprio nucleo familiare, trasgressori dell'ordinanza Sindacale n. 135/2015, della delibera di Giunta comunale n. 99 del 21/12/2015 e, in ogni caso, delle prescrizioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani vigenti nel tempo. A tal fine gli accertamenti delle predette trasgressioni da parte delle Forze di Polizia dovranno essere tempestivamente comunicati al Settore Tributi comunale;

10. Di prevedere, inoltre, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 549 del 28 dicembre 1995, si ritiene inoltre opportuno prevedere una riduzione tariffaria pari al 100% da applicarsi alla parte fissa e variabile al fine di attutire il carico impositivo per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;

11. Di precisare che, con riferimento al punto precedente per l'anno 2019, previa apposita domanda da inoltrare - da parte degli esercenti entro il 30 (trenta) settembre 2019, saranno esonerate dal pagamento della sola parte variabile gli esercenti che rientrano nelle categorie Ronchi 13,14,15,17,18,22,24,27, la cui entrata principale si affaccia su viale Giacomo Mancini nel tratto compreso da Piazza Giacomo Mancini(esclusa) fino alla rotatoria che si interseca con via Tommaso Aceti e strade che ivi confluiscono (escluse) nonchè le attività la cui entrata principale ricada nei seguenti tratti stradali:

1) Via Galliano dal n.27 verso Viale Mancini;

- 2) Via Cesare Marini dal n.25 verso Viale Mancini;
- 3) Via del Tigrai dal n.8 verso Viale Mancini;
- 4) Via Neghelli dal n.15 verso viale Mancini;
- 5) Via Molinella dal n.28 e dal n.21 verso Viale Mancini;
- 6) Via Isnardi dal n.24 verso Viale Mancini;

12. Al fine di favorire l'utilizzo del conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica "Baccelli" si ritiene opportuno applicare una riduzione della sola tariffa di parte variabile di tutte le utenze domestiche secondo le modalità di calcolo della premialità così come previste dal quadro degli incentivi economici *allegato d)* alla ordinanza sindacale n. 135/2015 Reg. Gen. In ogni caso, in assenza di convenzioni con esercizi commerciali, la riduzione della sola parte variabile del tributo prevista nel punto precedente, sarà applicata direttamente dall'ente al pagamento dovuto, nei limiti previsti dall'allegato D dell'ordinanza sindacale sopra richiamata ovvero nella misura minima e massima rispettivamente di cinque e settanta euro per anno solare. In via eccezionale, considerata l'emersa necessità nel presente deliberato di meglio specificare le modalità di applicazione della riduzione anche con riferimento all'anno precedente, si puntualizza che, la riduzione eventualmente maturata nell'anno 2018, potrà essere utilizzata nell'anno 2019, in ogni caso sempre nel limite della misura minima e massima di cui sopra per ciascun anno solare. Si applicano le medesime agevolazioni anche per il conferimento di raccolta differenziata presso altre isole ecologiche che dovessero essere istituite nel corso del corrente anno 2019 nel territorio comunale.

13. Di dare atto che le suddette agevolazioni saranno iscritte in bilancio e che la relativa copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

14. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cosenza, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013.

15. Di inviare la presente deliberazione e l'unito piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2019, al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Di demandare al Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario, del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio e del 13° Settore Tributi, responsabile del settore finanziario, ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

17. Di disporre che il presente atto e l'unito piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2019, vengano pubblicati nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza, a: Direttori dei Dipartimenti; Presidente del Collegio dei Revisori; Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Dirigenti dell'Ente.

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

componenti dell'assemblea presenti: n. 21 (Sindaco, Ambrogio, Apicella, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, D'Ippolito, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Morrone, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora F., Spadafora G.); **voti favorevoli: n. 21** (Sindaco, Ambrogio, Apicella, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, D'Ippolito, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Morrone, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora F., Spadafora G.); **voti contrari: nessuno - astenuti: nessuno**

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

—————o—————

— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

La presente deliberazione assume il n. 9 del 2019.

—————o—————

(OMISSIS)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 18 aprile 2019.

Cosenza, li 18 aprile 2019

P. LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
LA FUNZIONARIA INCARICATA
f.to (Angela Talarico)

ESECUTIVITÀ

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (avv. Alfonso Rende)

Cosenza, 18 aprile 2019

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
